

COMM. TRIB. PROVINCIALE SONDRIO - 58/03/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 21 luglio 2005, emessa nella causa C-207/2004, che ha ritenuto le norme di cui al comma 4-bis dell'art. 19 del DPR 917/86 in contrasto con la direttiva CEE 76/207 del 9 febbraio 1976 stabilendo che " differenza di trattamento risultante dalla tassazione con aliquota ridotta alla metà delle somme erogate in occasione dell'interruzione del rapporto di lavoro a carico dei lavoratori che hanno superato i 50 anni se donne e i 55 anni se uomini, costituisce una disparità di trattamento fondata sul sesso dei lavoratori, " il ricorrente in oggetto ha prodotto all'Ufficio in data 21.3.2007 istanza di rimborso IRPEF relative alle maggiori somme e il 21.4.2010 trattenute dal datore di lavoro in fase di tassazione alla fonte a titolo di incentivo all'esodo con l'applicazione allora vigente DPR 917/86 articolo 17 comma quattro bis (ora articolo 19) che prevedeva agevolazioni di minor trattenute per le donne oltre i 50 anni e per gli uomini i 55 anni, risultando così penalizzanti per il ricorrente che non aveva compiuto 155 anni.

Con controdeduzioni del 20.9.2010, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Sondrio recependo quanto espresso dalla Corte U E ha chiarito che nei rapporti non ancora esauriti va applicata anche agli uomini (categoria sfavorita) la, disciplina che era prevista per le donne (categoria favorita).

L'Ufficio, pertanto, venendo a mancare l'oggetto del contendere, chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia ai sensi dell'art. 46/542.

Lo stesso Ufficio provvederà a rimborsare al ricorrente quanto richiesto con istanza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.